

POLIZZA INDIVIDUALE PER RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE DA COLPA GRAVE

Informativa e procedura

AVVISO

L'efficacia dell'obbligo assicurativo introdotto dalla Legge 7 gennaio 2026, n. 1 è stata differita al 1° gennaio 2027. Fino a tale data, l'eventuale adesione resta una scelta individuale. La semplice qualifica di docente, ricercatore, dirigente o dipendente non determina automaticamente l'obbligo: occorre verificare il concreto contenuto dell'incarico.

1. Presupposti normativi

La Legge 7 gennaio 2026, n. 1 ha modificato la disciplina della responsabilità amministrativa e ha inserito nell'articolo 1 della Legge n. 20/1994 il comma 4-bis:

TESTO DEL COMMA 4-BIS

«Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario».

La medesima riforma ha introdotto una definizione normativa della colpa grave, collegata, tra l'altro, alla violazione manifesta delle norme applicabili, al travisamento del fatto e all'affermazione o negazione di fatti incompatibili con gli atti del procedimento. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

Il criterio non coincide con la sola qualifica o appartenenza all'Università. Devono essere considerati congiuntamente:

- la presenza di uno specifico incarico;
- la gestione di fondi, beni, valori, budget o altre risorse pubbliche;
- l'esercizio di poteri decisionali, gestionali, autorizzativi, contabili o di spesa;
- la possibilità che dall'attività derivi un danno patrimoniale all'Amministrazione;
- la conseguente riconducibilità della posizione alla giurisdizione della Corte dei conti.

A titolo meramente indicativo, possono richiedere un approfondimento i titolari di incarichi che comportino gestione di fondi, beni, valori, budget, contratti o altre risorse pubbliche, oppure l'esercizio di poteri con effetti economici. La presenza in un elenco o la ricezione di una comunicazione non determinano automaticamente l'obbligo assicurativo.

Differimento dell'obbligo

L'articolo 1, comma 19-quinquies, del Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26, stabilisce che il comma 4-bis si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Limiti alle coperture a carico dell'Ente

L'articolo 3, comma 59, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede la nullità del contratto con il quale un ente pubblico assicuri, con oneri a proprio carico, la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad altri enti pubblici e la responsabilità contabile connessa ai compiti istituzionali. Per tale ragione, nella procedura Unibs la polizza è personale, il premio è a carico dell'interessato e il pagamento non transita attraverso l'Università.

Procedimento davanti alla Corte dei conti

Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, Codice di giustizia contabile, disciplina la denuncia di danno, l'attività istruttoria, l'invito a dedurre e il giudizio di responsabilità. La documentazione assicurativa deve pertanto essere verificata anche rispetto alla denuncia delle circostanze, alla fase preprocessuale, alle spese di difesa, alla scelta del legale e ai termini previsti dalla polizza.

2. Principali caratteristiche della Convenzione

- La polizza è personale e intestata al singolo interessato.
- Il premio è integralmente a carico dell'assicurato e non transita attraverso l'Università.
- Le garanzie dipendono dagli incarichi dichiarati, dalle condizioni contrattuali e dalle valutazioni del Broker e della Compagnia.
- La pubblicazione della documentazione non costituisce raccomandazione alla sottoscrizione né attestazione di adeguatezza da parte dell'Università.
- Eventuali incarichi esterni a Unibs possono essere comunicati direttamente e riservatamente al Broker.

Secondo la documentazione attualmente messa a disposizione dal Broker, la convenzione prevede:

- assenza di franchigia;
- retroattività illimitata;
- postuma decennale gratuita, a richiesta, alla cessazione dell'incarico;
- massimali da euro 500.000 a euro 5.000.000;
- tariffe differenziate in relazione alla categoria e alle funzioni;
- valutazione subordinata alle dichiarazioni sulle circostanze note e sulle richieste risarcitorie;
- possibilità di richiedere l'estensione agli incarichi cessati alle condizioni contrattuali.

Le caratteristiche definitive sono esclusivamente quelle riportate nel set informativo e nella scheda di polizza individuale emessa dall'assicurazione per il singolo assicurato.

3. Procedura

1. Invio della Scheda Unibs. L'interessato invia la Scheda Unibs, compilata e firmata, all'Ufficio Assicurazioni all'indirizzo Assicurazioni@unibs.it. Nella scheda devono essere indicati esclusivamente gli incarichi e le attività svolti per Unibs.

2. Verifica formale e inoltro al Broker. L'Ufficio Assicurazioni verifica la completezza formale. Se necessario, chiede integrazioni limitate agli incarichi Unibs. Quando la scheda è completa, la inoltra al Broker e comunica all'interessato l'avvenuta trasmissione. L'attività non comporta una valutazione dell'obbligo assicurativo o dell'adeguatezza della copertura.

3. Documentazione assicurativa e contatto diretto. All'interessato sono resi disponibili tramite e-mail o mediante il link pubblicato nella pagina il set informativo, la tabella dei massimali e dei premi e il modulo di raccolta dati della Compagnia. Gli incarichi esterni a Unibs, le altre polizze, le richieste risarcitorie e le circostanze pregresse devono essere comunicati direttamente e riservatamente al Broker, senza transitare attraverso l'Università.

4. Valutazione e proposta del Broker. Il Broker esamina la Scheda Unibs insieme alla modulistica ricevuta direttamente dall'interessato; individua gli incarichi considerati, la categoria assicurativa, le garanzie applicabili, le eventuali esclusioni o estensioni, il massimale e il premio; trasmette quindi all'interessato il preventivo e la documentazione precontrattuale.

5. Controlli prima della sottoscrizione. Prima di sottoscrivere e pagare, l'interessato verifica che nella proposta siano riportati tutti gli incarichi da assicurare e controlla massimale e sottolimiti, decorrenza, retroattività e postuma, forma claims made e termini di denuncia, spese di difesa e scelta del legale, limitazioni relative al D.Lgs. n. 81/2008 e alle rivalse RCO/INAIL, nonché gli effetti di richieste o circostanze pregresse.

6. Sottoscrizione, pagamento ed emissione. La sottoscrizione è una decisione personale. Il premio è pagato direttamente secondo le istruzioni del Broker e non transita attraverso l'Università. Dopo il pagamento, il Broker trasmette all'assicurato la polizza, la scheda riepilogativa, la quietanza e le istruzioni operative.

RUOLO DELL'UNIVERSITÀ

L'Università svolge esclusivamente una funzione informativa e di raccordo organizzativo: non è parte del contratto individuale, non determina il premio o il massimale, non attesta l'adeguatezza della copertura e non riceve automaticamente copia della polizza.

4. Protezione dei dati personali

La Scheda Unibs contiene soltanto gli elementi necessari a descrivere incarichi e attività svolti nell'ambito dell'Ateneo. Le informazioni relative a incarichi esterni, altre polizze, richieste risarcitorie, procedimenti o circostanze pregresse devono essere comunicate direttamente al Broker tramite il canale indicato.

L'Università, il Broker e la Compagnia trattano i dati secondo le rispettive informative privacy. L'interessato non deve inviare all'Ufficio Assicurazioni informazioni personali o assicurative non necessarie alla ricognizione degli incarichi Unibs.

5. Avvertenze finali

La polizza in convenzione costituisce una possibile soluzione assicurativa individuale. La valutazione del rischio, delle garanzie, delle esclusioni, del massimale e del premio compete al Broker e alla Compagnia.

La pubblicazione dell'informativa non attesta l'obbligo assicurativo, non costituisce raccomandazione alla sottoscrizione né garanzia di copertura da parte dell'Università.

In relazione all'evoluzione normativa, l'Università richiederà al Broker una verifica aggiornata della polizza e adeguerà la pagina e la documentazione. Prima di procedere, l'interessato è invitato a consultare la versione più recente dei documenti pubblicati.

6. Riferimenti normativi essenziali

- Legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, come modificato dalla Legge 7 gennaio 2026, n. 1: responsabilità amministrativa, definizione della colpa grave e comma 4-bis sull'obbligo assicurativo.
- Legge 7 gennaio 2026, n. 1: riforma delle funzioni della Corte dei conti e della responsabilità amministrativa e per danno erariale.
- Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26, art. 1, comma 19-quinquies: applicazione dell'obbligo dal 1° gennaio 2027.
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 59: limiti alle coperture assicurative a carico degli enti pubblici.
- D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, Codice di giustizia contabile, come modificato e integrato.